

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante: nuove regole dal 1° gennaio 2022

Premessa

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale 2020), recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, interviene con una serie di misure, prevedendo, altresì, in materia di contrasto all'evasione fiscale, delle modifiche al regime dell'utilizzo del contante.

Limitazioni all'uso del contante

L'articolo 18, comma 1, lettera a), del sopracitato decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, venga vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggettivo di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (in luogo della cifra di 2.000 euro prevista a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021).

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, risulta vietato anche quando venga effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificialmente frazionati, e può essere eseguito

esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento, questi ultimi quando prestino servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Inoltre, come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto fiscale 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17- bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 1.000 euro (in luogo della soglia di 2.000 euro prevista a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021).

Regime sanzionatorio

Come disciplinato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro (in luogo del minimo edittale fissato a 2.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021), fino ad un massimo di 50.000 euro.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.